

Egregio Associato

Dal 1° gennaio 2020 trovano applicazione le nuove regole finalizzate a contrastare la somministrazione illecita di manodopera e le compensazioni indebite in appalti (e relativi subappalti) di opere e servizi, previste dall'articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997 come modificato dalla l.157 del 19 dicembre 2019.

I nuovi adempimenti obbligatori sono in capo alle imprese committenti e agli appaltatori/subappaltatori/affidatari e devono essere gestiti in occasione di ogni contratto d'appalto, subappalto, affidamento o rapporti negoziali comunque denominati che riguardano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi.

Gli obblighi scattano al verificarsi di tutte le caratteristiche di seguito elencate:

COMMITTENTE	residente in Italia ai fini delle imposte dirette
CONTRATTO	d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati per il compimento di una o più opere o di uno o più servizi <i>Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo art. 2222 c.c.</i>
VALORE	importo complessivo annuo superiore a 200.000 €. <i>Laddove l'azienda appaltatrice abbia più contratti, provenienti dal medesimo committente, vanno sommati tutti quelli riguardanti l'anno di riferimento.</i>
TIPOLOGIA APPALTO	<ul style="list-style-type: none"> • prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) presso le sedi di attività del committente (c.d. endo-aziendale) • con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

SEGUE INFORMATIVA PER APPROFONDIRE GLI OBBLIGHI ART. 17-BIS D.LGS. 241/1997
IN CAPO AL COMMITTENTE, APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/AFFIDATARIO

La normativa in oggetto stabilisce che **gli obblighi non trovano applicazione** qualora le imprese appaltatrici o affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, allegando **specificata certificazione (IL DURF)**, la sussistenza, di tutti i seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni;
- b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi dei redditi;
- c) versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi : per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio;
- d) assenza debiti non soddisfatti : non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad **50.000 €**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La nuova certificazione di regolarità Fiscale (**DURF**) è volta ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, ed è richiedibile Agenzia delle Entrate competente per territorio, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Per le stesse imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici cui si applica la deroga art. 17-bis, comma 5, non opera il divieto di compensazione per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto in relazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi.

*Qualora la Sua azienda appaltatrice o affidataria/subappaltatrice rientri nell'ambito di applicazione per tipologia di appalto della presente normativa e non sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità fiscale (DURF) o non abbia proceduto alla richiesta della stessa all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai termini mensili di legge, è necessario **comunicare tempestivamente** all'ufficio paghe di Confartigianato Imprese Treviso tutti i dati necessari agli adempimenti di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 con riferimento al singolo mese di appalto, attraverso la compilazione del **modulo allegato (mod.17 bis)** alla presente per non incorrere nelle sanzioni previste.*

In assenza dell'invio per i mesi interessati del mod.17 bis all'ufficio Confartigianato Imprese Treviso riterremo che la sua impresa non rientri nel campo di applicazione della presente normativa sollevando la scrivente da ogni responsabilità nei rapporti con i suoi committenti o appaltatori e che con gli enti preposti (es. compensazioni illecite, mancata suddivisione deleghe per committente, ecc.).

SCHEDA APPALTATORE/SUBAPPALTATORE DA ALLEGARE AL MASTRINO ORARIO MENSILE

PAGHE MESE _____ 2020

DATI COMMITTENTE		
RAGIONE SOCIALE		
PARTITA IVA		
SEDE LEGALE		
DATI SEDE/UNITA' PRODUTTIVA IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE ATTIVITA'		
INDIRIZZO		
EVENTUALI ALTRI RIFERIMENTI APPALTO/SUBAPPALTO		
LAVORATORI COINVOLTI NELL'OPERA/SERVIZIO		
CODICE FISCALE	DATE/GIORNATE DI ATTIVITA'	ORE TOTALI MESE

DATA, ___/___/_____

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE

**DA REPLICARE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO
APPALTO/SUBAPPALTO/AFFIDAMENTO LAVORI
AI SENSI ART. 17-BIS D.LGS 241/97
NEL MEDESIMO MESE DI RIFERIMENTO**

INFORMATIVA SULLE NOVITA' APPALTI DAL 2020

Dal 17 febbraio 2020, in caso di appalto endo-aziendale, può scattare l'obbligo dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997 come modificato dalla l.157 del 19 dicembre 2019. Le nuove disposizioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (dunque relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati precedentemente al 1° gennaio 2020.

Le nuove regole, finalizzate a contrastare la somministrazione illecita di manodopera e le compensazioni indebite, introducono obblighi riguardanti il versamento/compensazioni delle ritenute dei sostituti d'imposta che impiegano manodopera in appalti (e relativi subappalti) di opere e servizi di importo complessivo superiore a € 200.000.

I nuovi adempimenti ricadono dunque in capo sia all'appaltatore che al committente:

TIPOLOGIA DI APPALTO SOTTOPOSTO AI NUOVI OBBLIGHI (art. 17 bis)	
COMMITTENTE	deve essere un impresa residente in Italia ai fini delle imposte dirette.
CONTRATTO	può essere d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Può riguardare il compimento di una o più opere o di uno o più servizi. <i>Sono esclusi i contratti di lavoro autonomo art. 2222 c.c.</i>
VALORE	l'importo complessivo annuo deve essere superiore a 200.000 euro. Laddove l'azienda appaltatrice abbia più contratti, provenienti dal medesimo committente, vanno sommati tutti quelli riguardanti l'anno di riferimento.
TIPOLOGIA APPALTO	<ul style="list-style-type: none"> • prevalente utilizzo di manodopera (<i>c.d. labour intensive</i>) presso le sedi di attività del committente (<i>c.d. endo-aziendale</i>) • deve prevedere l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
ADEMPIMENTI	
APPALTATORE	
1	Deve procedere al pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'appalto, divise per committente. Il versamento deve essere operato con deleghe F24 distinte per ciascun committente (codice identificativo "09" <i>Committente</i>), senza alcuna possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva.
COMMITTENTE	
2	Deve richiedere all'impresa appaltatrice (o sub-appaltatrice): <ul style="list-style-type: none"> • copia delle deleghe mensili F24 di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'appalto; • informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'appalto.

3	<p>Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (normalmente fissata al 16 del mese), deve fornire al committente (o all'appaltatore in caso sub-appalto), copia delle deleghe F24 mensili di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto.</p> <p>Inoltre deve provvedere a fornire al committente un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'appalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale dei lavoratori, • dettaglio ore lavorate da ciascun lavoratore, • ammontare retribuzione corrisposta al dipendente, • dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 	
4		<p>Deve verificare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.</p> <p><i>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste così da consentire una modalità semplificata di riscontro dei dati.</i></p>

SANZIONI

APPALTATORE	COMMITTENTE
<p>Qualora l'impresa appaltatrice/affidataria non abbia trasmesso le deleghe di pagamento F24 e/o non abbia trasmesso le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell'appalto, sarà "sanzionata" dal committente con la sospensione del pagamento dei corrispettivi che le spettano.</p> <p>La sospensione può arrivare sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente, entro 90 giorni.</p> <p><i>Inoltre il provvedimento stabilisce che è vietato alle imprese appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie della presente disposizione, di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.</i></p>	<p>Qualora il committente paghi i corrispettivi all'impresa appaltatrice, in assenza della comunicazione, da parte di quest'ultima, delle deleghe di pagamento F24 e delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell'appalto, ovvero verifichi l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata dagli organi competenti all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>

ATTENZIONE

deroga agli obblighi con il DURF

La norma con l'inserimento dell'art. 17bis, nel D.Lgs. 241/1997, stabilisce, in deroga all'art. 17, c. 1, del medesimo decreto, che gli obblighi sopraanalizzati, non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, allegando specifica certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quella della scadenza dell'invio della documentazione al committente (termine fissato in 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), di tutti i seguenti requisiti in capo all'impresa appaltatrice/subappaltatrice:

- e) risultino in attività da almeno tre anni;
- f) siano in regola con gli obblighi dichiarativi dei redditi;
- g) versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi : per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio;
- h) assenza debiti non soddisfatti : non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad **50.000 €**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. *Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti ad imposte, ritenute e contributi previdenziali escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.*

Questa nuova certificazione, di regolarità Fiscale il c.d. **DURF**, è volta ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, ed è richiedibile Agenzia delle Entrate, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

L'agenzia dell'entrate ha approvato lo schema di DURF con provvedimento prot.54730 del 6.2.2020.

Per le stesse imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici cui si applica la deroga dell'art. 17-bis, comma 5, quindi in possesso del DURF, non opera il divieto di compensazione per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto in relazione ai dipendenti impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi.